Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 3 del 5 gennaio 1977

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 5 gennaio 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1976.

Determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1976.

Determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, l'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536 e l'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051;

Esaminata la deliberazione del Consiglio nazionale forense in data 9 novembre 1976, concernente i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 9 novembre 1976 del Consiglio nazionale forense, allegata al presente decreto, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali.

Roma, addì 23 dicembre 1976

Il Ministro: BONIFACIO

TARIFFA FORENSE IN MATERIA CIVILE, PENALE E STRAGIUDIZIALE

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Visto l'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051, e l'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, che attribuisce al Consiglio nazionale forense il compito di stabilire ogni biennio i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per le prestazioni in materia civile;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, concernente i criteri per la determinazione degli onorari di avvocato nei giudizi penali dinanzi alla Corte suprema di cassazione e al Tribunale supremo militare;

Visto l'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, concernente i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori in materia penale e stragiudiziale;

Vista la deliberazione del Consiglio nazionale forense del 16 giugno 1972, approvata con decreto ministeriale 25 maggio 1973, che ha stabilito i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile e penale e per prestazioni stragiudiziali;

Ritenuta la necessità di apportare per il nuovo biennio variazioni alle tariffe professionali e, in particolare modo:

a) di aumentare congruamente, al fine di adeguarli o almeno accostarli al generale aumento del costo della vita, i minimi ed i massimi delle voci contenute nelle tabelle attualmente in vigore;

b) di articolare dettagliatamente le voci per l'assistenza nella fase istruttoria del processo penale in considerazione delle maggiori prestazioni derivanti dall'ampliamento dell'attività difensiva previsto dalle nuove disposizioni legislative;

Delibera:

Sono stabiliti nei testi seguenti, e con le relative tabelle, per il nuovo biennio, i criteri per la determinazione:

I) degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile;

II) *a*) degli onorari di avvocati nei giudizi penali dinanzi alla Corte suprema di cassazione e al Tribunale supremo militare;

b) degli onorari e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori in materia penale dinanzi alle altre magistrature;

III) degli onorari e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori in materia stragiudiziale.

Testo, con le relative tabelle, dei criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per le prestazioni giudiziali in materia civile.

I. — DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Diritto dell'avvocato e del procuratore

Per le prestazioni giudiziali in materia civile e nelle materie equiparate, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti all'avvocato gli onorari indicati nella allegata tabella *A*, ed al procuratore gli onorari e diritti indicati nell'allegata tabella *B*.

Art. 2.
Obbligo del cliente

Gli onorari e diritti sono sempre dovuti all'avvocato ed al procuratore dal cliente indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali.

Art. 3.
Giudizi non compiuti

Nei giudizi iniziati ma non compiuti il cliente deve all'avvocato ed al procuratore gli onorari e i diritti per l'opera svolta fino alla cessazione del rapporto.

Art. 4.
Inderogabilità della tariffa

Gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni dell'avvocato e gli onorari e diritti stabiliti per le prestazioni del procuratore sono inderogabili.

Soltanto qualora fra la prestazione dell'avvocato e del procuratore e l'onorario previsto dalle tabelle appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, potranno essere superati i massimi, anche oltre il raddoppio previsto dal secondo comma del successivo art. 5, ovvero diminuiti i minimi indicati nelle tabelle, purchè la parte che vi abbia interesse esibisca il parere del competente consiglio dell'ordine.

II. — ONORARI DI AVVOCATO

Art. 5.
Criteri generali per la liquidazione

Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve essere tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'importo e del numero delle questioni trattate, del grado dell'autorità adita, con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice.

Nelle cause di straordinaria importanza per le questioni giuridiche trattate, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente può arrivare fino al doppio dei massimi stabiliti.

Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre che dei criteri di cui ai commi precedenti, può essere tenuto conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente.

Nei casi di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale, la parcella unica potrà essere aumentata, per ogni parte fino ad un massimo di sei, del 20 per cento.

Nella ipotesi che, pur nella identità di posizione processuale dei vari clienti, la prestazione professionale comporti l'esame di loro situazioni particolari in fatto e diritto rispetto all'oggetto della causa, l'avvocato avrà diritto da parte dei clienti in tali situazioni al compenso secondo tariffa, ridotto del 30 per cento.

All'atto della decisione definitiva, la liquidazione dell'onorario prevista dall'art. 91 del codice di procedura civile dovrà essere fatta in relazione a tutte le prestazioni effettivamente occorse ogni volta che vi sia stata una decisione anche se espressa con ordinanza collegiale o con sentenza non definitiva.

Art. 6.
Determinazione del valore della controversia

Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della causa è determinato a norma del codice di procedura civile, avendo riguardo: nei giudizi per azioni surrogatorie o revocatorie, all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela è diretta; nei giudizi di divisione, alla quota od ai supplementi di quota in contestazione e nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.

Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente può aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile.

Art. 7.
Pluralità dei difensori

Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati gli onorari per un solo avvocato.

III. — ONORARI E DIRITTI DI PROCURATORE

Art. 8.
Cause trattate dal solo procuratore

Nelle cause trattate da procuratore senza assistenza di avvocato, devono essere liquidati per la difesa gli onorari di avvocato indicati nella tabella *A*, ridotti alla metà.

Art. 9.
Cause in cui l'avvocato funge anche da procuratore

Quando l'avvocato esercita nella causa anche le funzioni di procuratore, devono essergli liquidati, oltre gli onorari di avvocato, anche gli onorari e diritti indicati nella tabella *B*.

Art. 10.

Patrocinanti nei giudizi di pretura

A coloro che, senza essere iscritti nell'albo dei procuratori, sono ammessi ad esercitare il patrocinio avanti ai pretori ed ai giudici conciliatori, deve essere liquidata la metà degli onorari e dei diritti spettanti al procuratore.

IV. — DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11.

Procedimenti davanti ad organi speciali

Nei procedimenti davanti ad organi speciali sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al tribunale.

Art. 12.

Procedimenti davanti agli arbitri

Per i procedimenti davanti agli arbitri sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti ai giudici ordinari e speciali che sarebbero competenti a conoscere della controversia.

Art. 13.

Procedimenti speciali

Gli onorari per i procedimenti in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare ed in genere per i procedimenti non contenziosi sono liquidati tenendo conto dell'opera occorsa per lo studio degli atti e per la compilazione del ricorso e di qualunque scritto esplicativo dello stesso.

Art. 14.

Cause in materia di rapporti di lavoro

Per le cause di controversie individuali di lavoro, il valore delle quali non supera le L. 25.000, gli onorari ed i diritti sono ridotti ad un quarto; per quelle il cui valore è compreso fra le L. 25.000 e L. 125.000, gli onorari sono ridotti alla metà.

TABELLA *A*

ONORARI DI AVVOCATO

	Onorario minimo L.	Onorario massimo L.
I. — *Cause davanti al giudice conciliatore*:		
1. Per l'intero giudizio .	3.750	30.000
II. — *Cause davanti al pretore*:		
2. Per l'intero giudizio:		
a) per le cause di valore inferiore a L. 150.000	28.500	117.500
b) per le cause di valore superiore .	57.500	143.500
c) per le cause di rapporto di lavoro:		
se il valore non supera L. 25.000 .	7.000	28.500
se comprese fra 25.000 e 125.000	10.000	40.000
oltre le L. 125.000 .	14.000	58.500
d) nelle cause riservate alla esclusiva competenza funzionale del pretore o nelle cause accessorie o di garanzia eccedenti la competenza del pretore, sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo seguente, avuto riguardo al valore della controversia.		
III. — *Cause davanti al tribunale, agli organi equiparati ed agli organi di giustizia amministrativa*:		
3. Studio della controversia e consultazioni col cliente . . .	21.500	79.000
4. Ispezione dei luoghi della controversia - Ricerca dei documenti .	8.500	20.000
5. Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta . .	18.500	63.000
6. Assistenza a ciascuna udienza di trattazione escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii	7.000	15.500
7. Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio) .	14.000	63.000
8. Redazione delle difese (comparse conclusionali, memorie, ecc) (*)	57.500	143 500
9. Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio	18.500	80.500
10. Opera prestata per la conciliazione quando questa è avvenuta anche in sede stragiudiziale	15.500	63 000
IV. — *Cause davanti alla corte d'appello*:		
11. Studio della controversia e consultazioni col cliente	28.500	89.000
— Ispezione dei luoghi della controversia - Ricerca dei documenti	11.500	24.000
— Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta	24.000	80 500
— Assistenza a ciascuna udienza di trattazione escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii	8.500	20.000
— Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio)	18.500	79.000
— Redazione delle difese (comparse conclusionali, memorie, ecc.) (*) . . .	71.500	181.000
— Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio	24.000	100 500
— Opera prestata per la conciliazione quando questa è avvenuta anche in sede stragiudiziale	20.000	79.000
V. — *Cause davanti alla Corte di cassazione ed altre magistrature superiori*:		
12. Studio della controversia e consultazioni col cliente	47.000	110.500
13. Redazione del ricorso, del controricorso, delle memorie	50.000	115.000
14. Discussione	50.000	115.000
VI. — *Cause davanti alla Corte costituzionale*:		
15. Studio della controversia e consultazioni col cliente	71.500	165.000
— Redazione del ricorso, del controricorso, delle memorie	71.500	165 000
— Discussione	71.500	165.000

VII. — *Coefficienti di applicazione*:

a) gli onorari stabiliti nei numeri dal 3 al 14 si riferiscono alle cause di valore da L. 500.000 a L. 1.500.000;

b) per le cause di valore superiore a L. 1.500.000 fino a L. 5.000.000 gli onorari sono aumentati della metà;

c) per le cause di valore superiore a L. 5.000.000 fino a L. 10.000.000 gli onorari sono raddoppiati;

d) per le cause di valore superiore a L. 10.000.000 fino a L. 50.000.000 gli onorari minimi sono triplicati ed i massimi quadruplicati;

e) per le cause di valore superiore a L. 50.000.000 fino a L. 100.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera *d*) sono aumentati del 50 % e gli onorari massimi sono raddoppiati;

f) per le cause di valore superiore a L. 100.000.000 fino a L. 200.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera *d*) sono raddoppiati ed i massimi sono aumentati del 200 %;

(*) l'onorario è dovuto anche dopo ogni sentenza non definitiva o ordinanza collegiale.

g) per le cause di valore superiore a L. 200.000.000 e fino a 500.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera d) sono aumentati del 150 % ed i massimi sono aumentati del 300 per cento;

h) per le cause di valore superiore a L. 500.000.000 gli onorari possono essere aumentati.

Tale ulteriore aumento non potrà superare il 3 % del valore della controversia;

i) per le cause di valore inferiore a L. 500.000 gli onorari sono ridotti di un quinto.

Le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente L. 1.500.000 ma non i dieci milioni di lire a seconda dell'entità dell'interesse dedotto nel processo e salvo che siano di straordinaria importanza per l'oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per i rilevanti risultati utili conseguiti di qualunque natura, anche se non di carattere patrimoniale: in tal caso il giudice può liquidare onorari nei limiti previsti nelle lettere da d) a g).

	Onorario minimo L.	Onorario massimo L.
VIII. — *Procedimenti speciali, procedure esecutive e procedimenti tavolari*:		
16. Procedimenti speciali e concorsuali, per tutta l'opera prestata:		
a) davanti ai pretori . .	8.500	58.500
b) davanti ai tribunali .	28.500	97.500
c) davanti le corti d'appello .	35.500	122.000
17. Procedimenti di ingiunzione .	7.500	51.000
17-*bis*. Per i procedimenti di ingiunzione fondati su titoli esecutivi i compensi di cui al precedente n. 17 sono ridotti alla metà.		
18. Procedure esecutive immobiliari e quelle di cui al decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 (compravendita autoveicoli) per l'opera prestata:		
a) davanti ai pretori .	8.500	58 500
b) davanti ai tribunali	28.500	97.500
19. Procedure esecutive mobiliari e procedure per affari tavolari (cpv. 3° del decreto-legge 28 marzo 1929, n. 499) . .	14.000	48 500

20. L'onorario di cui ai precedenti numeri 16, 17, 17-*bis*, 18 è soggetto alle variazioni di cui ai coefficienti di applicazione della presente tabella, in relazione al valore dell'oggetto del ricorso, o a quello dell'affare trattato, o del credito per il quale si procede.

Nel caso che nei procedimenti indicati nei precedenti paragrafi sorgano contestazioni il cui esame è devoluto al giudice in sede di cognizione, sono dovuti gli onorari di cui ai paragrafi II, III, IV della presente tabella.

IX. — *Trasferte.*

21. Trasferimento fuori della propria residenza: indennità per ogni giornata o frazione di giornata; da L. 14.000 a L. 37.500, qualunque sia il valore del procedimento, oltre agli onorari per le prestazioni compiute ed al rimborso delle spese.

Se per il viaggio può farsi uso di mezzi di trasporto distinti in classi, è dovuto l'importo del biglietto di prima classe.

TABELLA B

ONORARI E DIRITTI DI PROCURATORE

I. — *Processo di cognizione e procedimenti speciali avanti il conciliatore*:

1. Per l'opera prestata durante il processo:		
— fino a L. 25.000	L.	4 500
— oltre	»	10.000

2. Per la collaborazione alla conciliazione:
— da L. 2.500 a L. 5.500.

3. Per la registrazione del verbale di conciliazione o notificazione della sentenza:
— L. 1.000 (diritto fisso).

II. — *Processo di cognizione davanti ai giudici ordinari, ai giudici speciali, agli arbitri ed autorità, commissioni e collegi con funzioni giurisdizionali*:

4. Per la disamina	L.	1.500
5. Per la domanda introduttiva del giudizio .	»	1.500
6. Per la rinnovazione o riassunzione della domanda	»	1.500
7. Per la chiamata di un terzo in causa . .	»	1.500
8. Per ogni autentica di firma	»	1.500
8-*bis*. Per esame della procura notarile . .	»	1.500
9. Per la iscrizione delle cause a ruolo . .	»	1 500
10. Per la costituzione in giudizio	»	1.500
11. Per l'esame degli scritti difensivi e della documentazione della controparte anteriormente alla pronuncia di ogni sentenza ed ordinanza . .	»	1.500
12. Per ogni scritto difensivo (comparsa di risposta, deduzioni di udienza, comparsa conclusionale, note illustrative): per ognuna	»	1.500
13. Per ogni istanza, ricorso o reclamo diretti al giudice o al collegio	»	1.500
14. Per l'esame di ogni sentenza, e di ogni decreto od ordinanza, anche se emessi in udienza .	»	1.500
14-*bis*. Per l'esame della sentenza o dell'ordinanza collegiale	»	1.500
15. Per ogni dichiarazione resa nei casi espressamente previsti dalla legge	»	1.500
16. Per la formazione del fascicolo, compresa la compilazione dell'indice	»	1.500
17. Per la partecipazione a ciascuna udienza e per ogni intervento alle operazioni del consulente tecnico (questo onorario non è cumulabile con quelli previsti dal n. 13, dal n. 14 e dal n. 18 nella ipotesi di ordinanza di rinvio consensuale) . .	»	2.250
18. Per l'assistenza alla parte comparsa avanti al giudice o al collegio	»	1.500
Quando il tempo impiegato nelle prestazioni di cui ai numeri 14 e 15 oltrepassa un'ora, è dovuto per ogni ora in più il diritto di vacazione.		
L'onorario e il diritto di cui ai numeri 17 e 18 non sono cumulabili.		
19. Per le consultazioni col cliente	»	3.000
20. Per la corrispondenza informativa col cliente, oltre al rimborso delle spese	»	3.000
21. Per la notificazione di ogni atto . . .	»	1.500
se la notificazione deve farsi a più di una persona, sono dovute per ogni persona in più .	»	750
22. Per la collaborazione prestata per la conciliazione quando questa è avvenuta	»	7.500
23. Per la intimazione ai testimoni . . .	»	1.500
24. Per la designazione del consulente tecnico di parte	»	1.500
25. Per l'assistenza agli atti di istruzione probatoria per ogni udienza	»	1.500
se l'assistenza dura oltre un'ora o se la istruzione avviene fuori dell'ufficio giudiziario, nei casi diversi da quelli previsti nel paragrafo IX relativo alle « trasferte », è dovuto in più il diritto di vacazione.		
26. Per la richiesta di documenti e certificati da rilasciarsi da uffici, autorità, enti, notai, ecc. (per ciascun documento o certificato)	»	1.500
27. Per la richiesta alla cancelleria di copia di atti (per ciascuna copia rilasciata)	»	750
28. Per ogni deposito di atti o documenti in cancelleria	»	1.500
29. Per il ritiro del fascicolo di parte dalla cancelleria	»	1.500
30. Per sottoporre atti e documenti alla registrazione (per ognuno)	»	1.500
31. Per sottoporre atti e documenti al bollo o legalizzazione	»	750
Tale diritto è dovuto per ogni atto e documento fino al numero di dieci.		
Per ogni atto e documento in più fino al numero di venti	»	375

32. Per ogni inserzione nel F.A.G. della provincia, nella *Gazzetta Ufficiale* o in altre stampe periodiche . . . . . L. 1.500

33. Per la proposizione della querela di falso » 1.500

34. Per l'esame delle prove testimoniali o dell'interrogatorio (formale o non formale) prestato dalle parti . . . . » 1.500

Per l'esame delle relazioni di consulenti tecnici o di documenti contabili (per ciascun mezzo istruttorio) . . . . » 1.500

Se l'esame dura oltre un'ora è dovuto in più il diritto di vacazione.

35. Per la precisazione delle conclusioni da sottoporre al collegio o nel caso di cui all'art. 455 codice di procedura civile al consulente tecnico » 1.500

36. Per la redazione della nota spese . . . » 1.500

37. Per la richiesta al consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori del parere per la liquidazione degli onorari di avvocato . . . . » 1.500

38. Per l'assegnazione della causa a sentenza . » 1.500

39. Per provvedere alla registrazione della sentenza o di ogni altro provvedimento soggetto a registrazione anche a debito . . . . » 1.500

40. Per ogni deposito in cancelleria o presso pubblici uffici o banche a titolo di deposito cauzionale . . . . » 1.500

41. Per eseguire all'ufficio del registro i depositi richiesti dalla legge . . . » 1.500

I diritti di cui alle voci 4, 16, 19, 20, 36 sono dovuti anche dopo ogni sentenza non definitiva, dopo ogni ordinanza collegiale, dopo ogni riassunzione del processo e fissazione di nuova udienza.

III. — *Processo di esecuzione*:

42. Per la richiesta di copia in forma esecutiva L. 1.500

43. Per la disamina del titolo esecutivo . » 1.500

44. Per ogni atto di precetto e di pignoramento presso terzi o contro il terzo proprietario » 6.000

45. Per la richiesta di notificazione del titolo esecutivo, del precetto o del pignoramento, per la richiesta dell'esecuzione all'ufficiale giudiziario o per la richiesta di ogni atto inerente al processo di esecuzione . . . . » 1.500

Se la notificazione è fatta a più persone sono dovute per ogni persona in più . . . » 750

46. Per l'atto di pignoramento immobiliare o di pignoramento di navi, automobili o aeromobili » 6.000

46-*bis*. Per l'esame del verbale di pignoramento mobiliare . . . . » 3.000

46-*ter*. Per l'assistenza all'esecuzione per consegna o rilascio . . . » 7.500

Se il procedimento richiede più di un'ora è dovuto per ogni ora o frazione di ora in più, il diritto di vacazione.

47. Per il ricorso di interventi nella esecuzione o per ogni altro ricorso al giudice dell'esecuzione o per ogni altro atto di intimazione ad altri creditori o per ogni insinuazione di credito in procedure concorsuali . . . . . . » 3.000

48. Per la compilazione di ciascuna nota di iscrizione o di trascrizione nell'ufficio ipotecario o in altri pubblici registri . . . . . . » 1.500

49. Per la richiesta di trascrizione dell'atto di pignoramento nei casi previsti dalla legge o del provvedimento che ordina il sequestro conservativo di immobili . . . » 1.500

50. Per la richiesta di trascrizione dell'atto di pignoramento o del provvedimento che ordina il sequestro conservativo dei mobili nei casi previsti dalla legge . . . . . . » 1.500

51. Per la richiesta di ogni altra trascrizione, iscrizione, annotazione, cancellazione o annullamento di formalità in pubblici registri . . . . » 1.500

52. Per le ispezioni ipotecarie, per ogni nominativo . . . . » 3.000

53. Per l'esame dei certificati ipotecari . . . » 3.000

54. Per la richiesta di ogni certificato ipotecario o catastale . . . . L. 3.000

55. Per le ispezioni catastali, per ogni nominativo . . . . » 3.000

56. Per l'esame dei certificati catastali . . » 1.500

Se le prestazioni di cui ai numeri 52, 53, 55 e 56 richiedono oltre un'ora, è dovuto, per ogni ora o frazione di ora in più, il diritto di vacazione.

Tutti i suddetti diritti sono dovuti nella stessa misura per le ispezioni, esame e richieste al P.R.A.

57. Per ottenere la pubblicità di avvisi . . » 1.500

58. Per l'esame di ciascuna domanda o dei titoli relativi prodotti dai creditori intervenienti nel processo . . . . » 1.500

59. Per il deposito di somme . . . . . » 1.500

60. Per la domanda di vendita dei beni pignorati » 1.500

61. Per ogni comparizione davanti al giudice della esecuzione quando è disposta dal giudice stesso o dalla legge . . . . » 1.500

62. Per la dichiarazione nella procedura di incanto avanti ai giudici o altri pubblici ufficiali . » 1.500

63. Per l'assistenza all'incanto . . . . » 3.000

64. Per le offerte all'incanto per conto del creditore istante (qualunque sia l'ammontare del credito) ovvero di altra persona nominata o da nominare . . . . » 3.000

65. Per l'offerta di acquisto dopo l'incanto o durante l'amministrazione giudiziaria . . . . » 1.500

66. Per concorrere alla distribuzione del prezzo » 1.500

67. Per la formazione del progetto di distribuzione amichevole della somma ricavata dalla vendita mobiliare . . . . » 3.000

68. Per la formazione del progetto di distribuzione amichevole della somma ricavata dalla vendita immobiliare . . . . » 6.000

69. Per l'esame del progetto di distribuzione del ricavato dalla vendita mobiliare o immobiliare » 1.500

70. Per la partecipazione alla discussione del progetto di distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita mobiliare o immobiliare, per ogni udienza » 6.000

71. Per l'approvazione del progetto di distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita mobiliare o immobiliare . . . . » 1.500

L'onorario di cui sopra non è cumulabile con quello di cui ai numeri 61 e 62.

72. Per l'assistenza ad ogni adunanza dei creditori nel procedimento esecutivo od in procedure concorsuali . . . . » 1.500

Se l'adunanza dura oltre un'ora è dovuto, per ogni ora o frazione di ora in più, il diritto di vacazione.

73. Per ogni altra prestazione concernente il processo di esecuzione ed i procedimenti concorsuali, non prevista nel presente paragrafo, e per i giudizi a cui diano luogo i processi medesimi, sono dovuti gli onorari e i diritti stabiliti nel paragrafo concernente le corrispondenti prestazioni.

IV. — *Procedimenti speciali*:

74. Nelle materie da trattarsi in camera di consiglio e di competenza del giudice tutelare sono dovute al procuratore dal proprio cliente per l'opera prestata dalla presentazione del ricorso fino al ritiro della copia del provvedimento . . . L. 9.000

75. Per le prestazioni concernenti gli altri procedimenti speciali disciplinati dal codice di procedura civile o da altra legge, e per i giudizi ai quali diano luogo i procedimenti stessi, sono dovuti, salvo il disposto del comma seguente, gli onorari e i diritti stabiliti per le corrispondenti prestazioni nel paragrafo II della presente tabella.

Per le prestazioni concernenti i medesimi procedimenti e per i giudizi ai quali essi diano luogo, quando è competente il conciliatore sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo I.

V. — *Diritto di vacazione*:

76. Le vacazioni dei procuratori sono di un'ora ciascuna e il diritto per ognuna di esse è di L. 3.000. La frazione di un'ora si calcola per una ora intera.

Non sono ammesse più di quattro vacazioni al giorno per la stessa causa o per lo stesso affare.

Gli atti ed i verbali in relazione ai quali è dovuto il diritto di vacazione, indicano l'ora di apertura e di chiusura di essi: in difetto di tali indicazioni è dovuto il diritto per una sola vacazione.

VI. — *Coefficienti di applicazione*:

a) i diritti e gli onorari stabiliti nei paragrafi da II a IV e nel paragrafo IX della presente tabella si riferiscono alle cause di valore da L. 250.000 a L. 500.000;

b) per le cause di valore superiore a L. 500.000 e fino a L. 1.500.000 essi sono aumentati del 100 %;

c) per le cause di valore superiore a L. 1.500.000 fino a L. 5.000.000 sono aumentati del 200 %;

d) per le cause di valore superiore a L. 5.000.000 e fino a L. 10.000.000 sono aumentati del 300 %;

e) per le cause di valore superiore a L. 10.000.000 fino a L. 50.000.000 sono aumentati del 400 %;

f) per le cause di valore superiore a L. 50.000.000 fino a L. 100.000.000 sono aumentati del 500 %;

g) per le cause di valore superiore a lire 100 milioni sono aumentati del 700 %;

h) per le cause di valore inferiore a L. 250.000 sono ridotti di un quinto;

i) le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente le L. 1.500.000 ma non le L. 10.000.000.

VII. — *Prestazioni del procuratore domiciliatario*:

77. Al procuratore esclusivamente domiciliatario sono dovute dal cliente, qualunque sia il valore della controversia:

nei giudizi avanti alla pretura od al tribunale o giurisdizioni equiparate	L.	15.000
nei giudizi avanti alla corte d'appello o giurisdizioni equiparate	»	22.500
nei giudizi avanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione o giurisdizioni equiparate	»	37.500

VIII. — *Indennità di trasferta*:

78. Al procuratore che deve trasferirsi fuori della sua legale residenza sono dovuti, oltre l'onorario per le prestazioni compiute, il diritto di vacazione, fino ad un massimo di quattro vacazioni, il rimborso delle spese o, qualunque sia il valore della causa, una indennità per ogni giornata o frazione di giornata:

per la trasferta entro il circondario .	L.	10.500
negli altri casi .	»	15.000

Se per il viaggio può farsi uso di mezzi di trasporto distinti in classi è dovuto l'importo del biglietto di prima classe.

Questo diritto non compete al procuratore che avendo ottenuto l'autorizzazione di che all'art. 10 ultima parte della legge sull'ordinamento professionale debba recarsi al capoluogo per compiere atti del suo ministero.

IX. — *Diritti di collazione degli scritti*:

79. Per la collazione degli originali e delle copie delle comparse e di qualsiasi altro atto da comunicarsi, da notificarsi e comunque da depositarsi agli atti del processo, oltre al rimborso delle spese, sono dovuti per ogni foglio degli originali o delle sole prime copie:

nel caso di impiego della dattilografa .	L.	750
nel caso di impiego della stampa .	»	1.500

Il consiglio dell'ordine fissa, tenuto conto dei prezzi correnti, la misura del rimborso delle spese di scritturazione.

TARIFFE PENALI - NORME GENERALI

Art. 1.

Per la determinazione dell'onorario dovrà tenersi conto della natura, complessità e gravità della causa; del numero e della importanza delle questioni trattate; della durata e del pregio dell'opera prestata; del numero degli avvocati che hanno condiviso il lavoro e la responsabilità della difesa; dell'esito ottenuto, anche avuto riguardo alle conseguenze civili; delle condizioni finanziarie del cliente.

Gli onorari minimi stabiliti nella tariffa sono inderogabili. Soltanto qualora fra la prestazione dell'avvocato o del procuratore o l'onorario previsto dalla tabella appaia, per particolari, eccezionali circostanze del caso, una manifesta sproporzione, potranno essere diminuiti i minimi ovvero superati i massimi indicati nelle tabelle, purchè la parte che vi abbia interesse esibisca il parere del competente consiglio dell'ordine.

Art. 2.

Se il procedimento non viene portato a termine per qualsiasi motivo o sopravvengono cause estintive del reato o il cliente o l'avvocato recedano dal mandato, l'avvocato avrà ugualmente diritto al rimborso delle spese ed al compenso per l'opera svolta, computandosi in questa anche il lavoro preparatorio, già compiuto alla data di cessazione dell'incarico, con riguardo al risultato che ne sia derivato al cliente.

Art. 3.

Nel caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione, la parcella unica potrà essere aumentata, per ogni parte e fino ad un massimo di sei, del 20 %.

Nel caso di assistenza a due o più clienti che abbiano identità di posizione processuale, ove la prestazione professionale comporti l'esame di situazioni particolari ai diversi imputati in rapporto al reato contestato, l'avvocato avrà diritto, da parte di ciascun cliente, al compenso secondo tariffa ridotto del 20 %.

Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente, in caso di costituzione di parte civile, sono computati gli onorari per un solo avvocato.

Art. 4.

Per gli affari e le cause fuori residenza l'avvocato, oltre ad avere diritto al rimborso delle spese di viaggio in prima classe e di soggiorno in alberghi di prima categoria, avrà diritto alla trasferta nei limiti del n. 19 della tabella I e del n. 7 della tabella II. Questo diritto spetta in ogni caso al difensore nei confronti del cliente e, nell'ipotesi di costituzione di parte civile, anche nei confronti del soccombente.

Art. 5.

Le tariffe valgono anche nei riguardi della parte civile costituita in giudizio.

Art. 6.

I minimi ed i massimi stabiliti nella tariffa vanno ridotti di un quarto quando l'opera è prestata da procuratori che non siano anche avvocati, vanno ridotti alla metà per gli iscritti nel registro praticanti procuratori che siano ammessi ad esercitare il patrocinio davanti alle preture e per coloro che, senza essere iscritti nell'albo dei procuratori o nel registro dei praticanti, sono ammessi ad esercitare il patrocinio avanti ai pretori.

Art. 7.

Oltre agli onorari spetta al difensore ed al procuratore il rimborso delle spese (corrispondenza, bolli, copie processo, copia stampa dei motivi di appello o di ricorso, delle memorie, viaggi, varie).

Art. 8.

Per l'assistenza prestata in materia stragiudiziale penale si applicano le norme degli articoli 1, comma primo e secondo, 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 10 della tariffa III in materia stragiudiziale, e sono dovuti i compensi previsti ai numeri 1, 2, lettera *D*) e 3 della tabella allegata a detta tariffa.

Per i pareri che importino informativa e studio particolare, considerati al n. 1 lettera *B*) della tabella, si applicano il minimo ed il massimo rispettivamente previsti nella prima colonna e nella terza colonna.

Per le prestazioni di assistenza consistenti nell'esame e nello studio della pratica considerate al n. 2 lettera *C*) e nella redazione di diffide, ricorsi, esposti, querele, denuncie, memorie, relazioni, considerati al n. 2 lettera *E*) della tabella, si applicano il minimo ed il massimo rispettivamente previsti nella prima colonna e nella terza colonna.

Per il carteggio nei confronti del cliente si applica il compenso stabilito nella tariffa stragiudiziale in relazione alla effettiva prestazione.

I. — TABELLA DEGLI ONORARI DI AVVOCATI NEI GIUDIZI PENALI DINANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E AL TRIBUNALE SUPREMO MILITARE:

	minimo L.	massimo L.
1. Esame della posizione	9.000	40.000
2. Studio di atti o documenti processuali	6.000	20.000
3. Congressi nel proprio ufficio col cliente o suoi incaricati: ciascuno	3.000	6.000
4. Congressi fuori studio col cliente o suoi incaricati (in casa, nel carcere o altrove): ciascuno	6.000	12.000
5. Congressi nel proprio studio con altri colleghi o persone, le cui cognizioni tecniche occorrano alla formazione di un giusto criterio sulle questioni formanti oggetto del ricorso: ciascuno	3.000	16.500
6. Congressi fuori studio con le persone di cui al numero precedente: ciascuno	3.000	16.500
7. Consultazioni e parere che esauriscono l'attività dell'avvocato	9.000	31.000
8. Deposito del mandato del ricorrente o resistente, istanza pel gratuito patrocinio e compimento di atti relativi	2.250	6.000
9. Produzione o richiesta di atti o documenti, istanze per la fissazione o differimento del ricorso e varie	2.250	6.000
10. Assistenza anteriore alla trattazione del ricorso e compimento di atti relativi	1.500	12 000
11. Studio per la difesa scritta di cui ai seguenti numeri 12 e 13	9.500	41.000
12. Redazione e presentazione dei motivi principali e aggiunti del ricorso	19.500	122.500
13. Redazione e presentazione di memorie esplicative dei motivi del ricorso od a confutazione delle deduzioni ex adverso	20.000	89.500
14. Per ogni differimento disposto alla udienza	2.250	6.000
15. Assistenza all'udienza o, ove la trattazione del ricorso occupi più di una udienza, per ciascuna	3.000	9.500
16. Preparazione della discussione	15.000	74.500
17. Discussione	82.000	448.500
18. Informazioni verbali (anche telefoniche) o scritte concernenti il semplice andamento del ricorso: ciascuna	750	3.750
19. Indennità di trasferta per prestazioni fuori residenza, per ogni giorno di assenza	15.000	52.000

II. — TABELLE DEGLI ONORARI E DELLE INDENNITÀ SPETTANTI AGLI AVVOCATI E AI PROCURATORI IN MATERIA PENALE DINANZI ALLE ALTRE MAGISTRATURE.

	minimo L.	massimo L.
Giudizi dinanzi alle corti di assise di appello:		
1. Esame della posizione	9.000	40.000
1-*bis*. Studio atti e documenti processuali	3.750	16.000
2. Rinvii prima dell'udienza	3.750	7.500
3. Per ogni accesso al carcere o agli uffici	3.750	9.500
4. Per ogni sessione col cliente	6.000	9.500
5. Per ogni consultazione e congresso con colleghi	6.000	9.500
5-*bis*. Consultazioni e pareri che esauriscono l'attività dell'avvocato	10.500	56.500
6. Carteggio o corrispondenza telefonica (ciascuna)	750	3.750
6-*bis*. Per ogni richiesta ed ogni produzione di atti e documenti	2.250	3.750
7. Trasferte (per ogni giorno di assenza)	15.000	37.000
8. Onorario per fase istruttoria	78.000	195.000
9. Onorario per fase dibattimentale e per la discussione, salva l'applicazione dell'art. 1 ultimo comma se il processo richiede più udienze di trattazione e di discussione	80.500	388.000
10. Redazione e presentazione dei motivi di memorie esplicative anche a confutazione delle deduzioni ex adverso	22.500	119 500
11. Per partecipazione a sopralluoghi disposti dal giudice e nell'interesse della parte	9.000	29.500
Giudizi dinanzi alle corti di assise e alle giurisdizioni assimilate:		
Fase istruttoria:		
Esame della posizione	9.000	40.000
Per ogni sessione col cliente	3.750	7.500
Per ogni accesso al carcere o agli uffici	3.750	7.500
Per ogni consultazione o congresso con colleghi	3.750	9.500
Consultazioni e pareri che esauriscono l'attività dell'avvocato	9.000	41.500
Carteggio o corrispondenza telefonica	750	3.000
Per ogni richiesta ed ogni produzione di atti e documenti	2.250	3 000
Assistenza all'interrogatorio dell'imputato	9.000	40.000
Assistenza ad ogni altro atto per il quale è richiesta o consentita la presenza del difensore	9.000	40.000
Studio degli atti processuali e della requisitoria del P.M.	3.000	13 500
Per ogni istanza o memoria difensiva	9.000	40.000
Trasferte (per ogni giorno di assenza)	15.000	37.000
Compenso fase istruttoria	78.000	195.000
Fase dibattimentale:		
Esame della posizione	9.000	40.000
Studio atti e documenti processuali	3.000	13.500
Rinvio prima dell'udienza	3.750	7.500
Onorario per la fase dibattimentale e per la discussione, salva l'applicazione dell'art. 1 u.c. se il processo richiede più udienze di trattazione e di discussione	80.500	388.500
Partecipazione a sopralluoghi disposti dal giudice	9.500	30 000
Redazione e presentazione dei motivi o di memorie esplicative anche a confutazione delle deduzioni avversarie	10.500	104 500
Trasferte (per ogni giorno di assenza)	15.000	37.000
Giudizi dinanzi ai tribunali, alla corte d'appello, sezione istruttoria e giurisdizioni assimilate:		
Fase istruttoria:		
Esame della posizione	9.000	40.000
Per ogni sessione col cliente	3.000	9.500
Per ogni accesso al carcere od agli uffici	3.000	7.500
Per ogni consultazione o congresso con colleghi	3.000	12 000
Consultazioni e pareri che esauriscono l'attività dell'avvocato	6.000	40.000
Carteggio o corrispondenza telefonica (ciascuna)	750	3.000
Per ogni richiesta ed ogni produzione di atti e documenti	2.250	3.000
Assistenza all'interrogatorio dell'imputato	9.000	40.000
Assistenza ad ogni altro atto per il quale è richiesta o consentita la presenza del difensore	9.000	40.000
Studio degli atti processuali e della requisitoria del P.M.	3.000	13.500

	minimo L.	massimo L.
	—	—
Per ogni istanza o memoria difensiva	9.000	40.000
Trasferte (per ogni giorno di assenza)	15.000	37.000
Compenso fase istruttoria	39.000	156.000
Fase dibattimentale:		
Esame della posizione	9.000	40.000
Studio atti e documenti processuali .	2.250	10.500
Rinvio prima dell'udienza	3.000	7.500
Onorario per la fase dibattimentale e per la discussione, salva l'applicazione dell'art. 1 u.c. se il processo richiede più udienze di trattazione o di discussione . .	46.000	369.000
Partecipazione a sopralluoghi disposti dal giudice	10.500	35.500
Redazione e presentazione dei motivi o di memorie esplicative anche a confutazione delle deduzioni avversarie . . .	11.000	89.500
Trasferte (per ogni giorno di assenza)	15.000	37.000
Giudizi dinanzi al pretore:		
Fase istruttoria:		
Esame della posizione	3.000	30.000
Per ogni sessione col cliente . .	2.250	6.000
Per ogni accesso al carcere od agli uffici	2.250	3.750
Per ogni consultazione o congresso con colleghi	2.250	6.000
Consultazioni e pareri che esauriscono l'attività dell'avvocato . . .	4.500	30.000
Carteggio o corrispondenza telefonica (ciascuna) . . .	750	2.250
Per ogni richiesta ed ogni produzione di atti e documenti . .	750	2.250
Assistenza all'interrogatorio dell'imputato	3.000	30.000
Assistenza ad ogni altro atto per il quale è richiesta o consentita la presenza del difensore . . .	3.000	30.000
Per ogni istanza o memoria difensiva .	5.000	37.000
Trasferte (per ogni giorno di assenza) .	15.000	37.000
Compenso fase istruttoria .	19.500	65.000
Fase dibattimentale:		
Esame della posizione . .	3.000	30.000
Studio atti e documenti processuali	750	6.000
Rinvio prima dell'udienza . .	2.250	3.750
Onorario per la fase dibattimentale e per la discussione, salva l'applicazione dell'art. 1 u.c. se il processo richiede più udienze di trattazione o di discussione . . .	22.000	179.000
Partecipazione a sopralluoghi disposti dal giudice	4.000	23.000
Redazione e presentazione dei motivi o di memorie esplicative anche a confutazione delle deduzioni avversarie . . .	5.000	37.000
Trasferte (per ogni giorno di assenza) .	15.000	37.000

TARIFFA DEGLI ONORARI ED INDENNITA' SPETTANTI AGLI AVVOCATI ED AI PROCURATORI IN MATERIA STRAGIUDIZIALE CIVILE E PENALE.

NORME GENERALI

Art. 1.

Per l'assistenza e consulenza in materia stragiudiziale civile ed equiparata, agli avvocati spettano gli onorari stabiliti nella allegata tabella.

Gli onorari stessi sono ridotti alla metà per chi è soltanto procuratore e ad un quarto per chi è praticamente procuratore abilitato al patrocinio.

In materia di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatoria gli onorari sono ridotti alla metà.

Art. 2.

I rimborsi e i compensi previsti per prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia avuto occasione di prestare nella pratica la sua opera in giudizio, in quanto tali prestazioni non trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali.

Per le prestazioni analoghe a quelle previste in materia giudiziale si applicano gli onorari di procuratore e di avvocato stabiliti dalle tariffe giudiziali civili.

Art. 3.

Se più avvocati e procuratori siano stati incaricati di prestare la loro opera nella medesima pratica o nel medesimo affare, a ciascuno spettano gli onorari per l'opera prestata.

Art. 4.

Per la determinazione degli onorari fra il massimo ed il minimo stabiliti, debbono tenersi presenti il valore e la natura della pratica, il numero e l'importanza delle questioni trattate, il premio dell'opera prestata, i risultati ed i vantaggi anche morali conseguiti dal cliente.

Nelle pratiche di particolare importanza e difficoltà, il massimo dell'onorario può essere aumentato fino al doppio.

Art. 5.

Il valore della pratica o dell'affare si determina a norma del codice di procedura civile.

Le pratiche di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente le L. 1.500.000 ma non superiore a L. 10.000.000.

Se il valore effettivo risulti manifestamente diverso da quello presunto dal codice processuale esso sarà determinato in via equitativa.

Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali o stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o al valore dell'attivo del cliente debitore.

Per l'assistenza in pratiche di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.

Per l'assistenza in pratiche in materia tributaria si ha riguardo al valore della imposta, tassa o contributo richiesti con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

Art. 6.

Per le pratiche iniziate ma non giunte a compimento, ovvero nel caso di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo saranno dovuti gli onorari per l'opera prestata comprendendosi in questa il lavoro preparatorio compiuto dal professionista.

Art. 7.

Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziario o convenzionale, l'onorario, ove non sia determinato dalla legge o dal contratto verrà stabilito sulla base di una percentuale calcolata sull'ammontare delle entrate lorde dei beni amministrativi e, nel caso in cui l'incarico duri meno di un anno, sull'ammontare delle entrate annue, tenuto conto del periodo dell'incarico.

Ove l'applicazione dei criteri indicati dal presente articolo risulti impossibile o dia luogo a liquidazioni manifestamente sperequate si avrà riguardo alle prestazioni effettivamente svolte.

Art. 8.

All'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto debba trasferirsi fuori sede, oltre al rimborso delle spese (comprensive in ogni caso del viaggio in prima classe e delle spese di soggiorno in albergo di prima categoria) ed agli onorari relativi alla prestazione eseguita, spetta una indennità di trasferta da un minimo di L. 13.000 ad un massimo di L. 43.000, per ogni giornata o frazione di giornata.

Al procuratore la indennità sopra indicata è dovuta limitatamente alla metà, ed al praticante procuratore al quarto.

Art. 9.

Qualora tra la prestazione e l'onorario previsto dalla tabella appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, potranno, su conforme parere del competente Consiglio dell'ordine, essere superati i massimi anche oltre l'aumento previsto dal secondo comma dell'art. 4 ovvero diminuiti i minimi stabiliti dalla tabella medesima per la prestazione data. All'infuori di questa ipotesi l'onorario minimo non è derogabile.

Art. 10.

Quando gli onorari non possono essere determinati in virtù di una specifica disposizione o di una specifica voce della tabella, si ha riguardo alle disposizioni contenute nelle presenti norme e nella tabella allegata che regolano casi simili o materie analoghe.

TARIFFA FORENSE IN MATERIA CIVILE, PENALE E STRAGIUDIZIALE

Valore della pratica	Da oltre 500.000 a 1.500.000	Da oltre 1.500.000 a 5.000.000	Da oltre 5.000.000 a 10.000.000	Da oltre 10.000.000 a 25.000.000	Da oltre 25.000.000 a 50.000.000	Da oltre 50.000.000 a 100.000.000
1) *Prestazioni di consulenza*:						
A) Consultazioni orali che esauriscono la pratica e pareri che non importino informativa e studio particolare	minimo L. 4.500 - massimo L. 43.000.					
B) Pareri che importino informativa e studio particolare:						
a) pareri orali . . . da	16.000	24.000	32.000	40.000	56.000	80.000
a	48.000	72.000	96.000	120.000	168.000	240.000
b) pareri scritti . . . . da	17.000	42.500	60.000	86.000	103.500	138.000
a	86.000	138.000	207.000	355.500	431.000	690.000
2) *Prestazioni di assistenza*:						
A) Posizione e archivio	diritto fisso L. 1.500.					
B) Lettere e telegrammi (per ognuno, oltre al rimborso della spesa) com. telef.	secondo il contenuto e valore da L. 750 a L. 4.500.					
C) Esame e studio della pratica: da	23.500	47.000	71.000	94.500	118.500	284.500
a	79.000	126.500	189.500	284.500	395.000	632.500
D) Conferenze di trattazione (per ogni ora):	in studio col cliente, dal minimo di L. 2.500 al massimo di L. 15.500. In studio collegialmente o fuori di studio, dal minimo di L. 3.000 al massimo di L. 23.500.					
E) Redazioni di diffide, ricorsi, memorie, esposti, relazioni, denuncie: da	7.000	12.500	18.000	21.500	26.500	35.500
a	34.000	51.500	77.500	129.000	172.500	258.500
F) Redazione di contratti, statuti, regolamenti, testamenti da	27.000	53.500	80.500	107.500	134.500	179.500
a	86.000	138.000	207.000	310.500	431.000	690.000
3) *Assistenza ad assemblee, adunanze, consigli, comitati, ecc.* . . .	dal minimo di L. 14.500 al massimo di L. 316.000.					
4) *Assistenza in procedure concorsuali e stragiudiziali, assistenza in pratiche di successioni, divisioni, liquidazioni, tributarie, quando esigano continuativa attività di consulenza, stipulazione contratti e assistenza redazione testamenti* . . .	dallo 0,50% al 5% a seconda della attività prestata e del risultato conseguito con il minimo di L. 12.500.					
5) *Assistenza in procedure arbitrali irrituali*	gli stessi diritti ed onorari che sarebbero dovuti in sede giudiziaria.					
6) *Per le prestazioni di gestione amministrativa, in adempimento di incarichi giudiziari, l'onorario sarà calcolato secondo l'art. 7 delle norme, sulla base delle entrate lorde*	Sino a L. 1.500.000 dal 3 al 5 % con un minimo di L. 12.500. Sulle entrate successive: sino a L. 5.000.000 dall'1,50% al 2%. Sulle successive: dallo 0,50% all'1%.					
7) *Ispezioni, visure, ricerca e richiesta documenti*	I diritti ed onorari corrispondenti della tariffa giudiziaria civile.					

Per le pratiche di valore inferiore a L. 500.000 gli onorari della 1ª colonna sono ridotti alla metà.

Per le pratiche di valore eccedente i 100.000.000 e fino a 200.000.000 gli onorari minimi e massimi dell'ultima colonna vengono aumentati del 25%.

Per le pratiche di valore eccedente i 200.000.000 e fino a 500.000.000 gli onorari minimi e massimi dell'ultima colonna sono aumentati del 40%.

Per le pratiche di valore superiore a L. 500.000.000 gli onorari sono ulteriormente e adeguatamente aumentati nei minimi e nei massimi e non potranno, comunque superare il tre per cento del valore della controversia o dell'affare.

Roma, addì 9 novembre 1976

Il segretario: SANTINI — *Il presidente*: CASALINUOVO

(13873)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(6651199/8) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.